



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi, 8 - 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - tel. 0342/451114 - fax 0342/451402

Regolamento

per l'utilizzo delle strade

di interesse agro-silvo-pastorali

del Comune di Chiesa in Valmalenco

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco n. 5, del 29.01.2007

Indice

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2	SOGGETTO GESTORE	3
ART. 3	CHIUSURA CON CARTELLO.....	3
ART. 4	CHIUSURA CON BARRIERA	3
ART. 5	ORDINANZA DI CHIUSURA.....	3
ART. 6	PUBBLICO TRANSITO	3
ART. 7	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	3
ART. 8	RILASCIO E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	3
ART. 9	REGISTRO PERMESSI.....	4
ART. 10	MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO.....	4
ART. 11	LIMITI DI TRANSITO.....	4
ART. 12	DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI	5
ART. 13	COMPORAMENTI DEGLI UTENTI AUTORIZZATI AL TRANSITO.....	5
ART. 14	ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO	5
ART. 15	PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 16	SANZIONI	6
ART. 17	POLIZZA FIDEJUSSORIA	6
ART. 18	MANIFESTAZIONI	6
ART. 19	COMPETIZIONI	6
ART. 20	VIGILANZA.....	6
ART. 21	DANNI E RESPONSABILITÀ.....	6
ART. 22	MANUTENZIONE – COSTO DEI PERMESSI -.....	7
ART. 23	CONVENZIONE	7
ART. 24	CLASSIFICAZIONE	7
ART. 25	GIORNATA DELLE STRADE	7
ART. 26	CONTROLLI	7
ART. 27	NORMA FINALE	7

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE
AGRO SILVO PASTORALI DI CHIESA IN VALMALENCO**

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMALENCO

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro - silvo - pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità" ubicate sul territorio comunale di **Chiesa in Valmalenco**.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'**Amministrazione Comunale di Chiesa in Valmalenco** o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente **Proprietà**. Tali soggetti potranno di volta in volta individuare un organo di gestione (ed esempio : consorzio stradale (*vedi Consorzio Alpe Lago*), ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente **Gestore**

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante l'ordinanza di apposizione, la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

Le strade agro - silvo - pastorali potranno essere chiuse con idonea barriera munita di chiave.

Tali strade, ove attraversino ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica, potranno essere chiuse per motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo, di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio P.L. o UPOP nel rispetto delle rispettive competenze, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche ecc, dovranno tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al soggetto delegato al rilascio e rinnovo dei permessi, che sarà individuato dalla Giunta Comunale, nella quale devono essere chiaramente indicati:

- le generalità complete del richiedente e di eventuali altre persone;
- i dati del veicolo o dei veicoli da utilizzare per il transito;
- le motivazioni per l'accesso e l'arco temporale relativo al reale bisogno d'uso;
- la denominazione della strada e della località da raggiungere;
- la partita catastale dei beni immobili di proprietà o in affitto.

Art. 8 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, che dovrà essere esposto, in particolare durante la sosta, in modo ben visibile sul veicolo per facilitarne la verifica durante eventuali controlli da parte degli organi competenti.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro sette giorni dal rilascio alle Amministrazioni Comunali interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione può essere rilasciata da tutti i Proprietari; l'eventuale pagamento dovrà essere corrisposto all'ente che rilasci la relativa autorizzazione e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1)	proprietari o affittuari di fabbricati
A2)	proprietari o affittuari di beni immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze, connesse o no alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
B1)	personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
B2)	esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio, maggenghi e altri pascoli debitamente documentate e autorizzate
C1)	esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
C2)	esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
D1)	esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate, attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali;
D2)	esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
D3)	esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267
E1)	esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, escursione turistico culturale –visitazione ai luoghi di interesse storico-paesaggistico;
E2)	persone con particolari problemi di deambulazione, con certificato medico;
F1)	la Giunta Comunale, per ogni singola strada agro-silvo-pastorale, potrà determinare degli utenti autorizzati al transito non facenti parte le categorie sopra elencate.

Art. 9 Registro permessi

La Proprietà provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato. Analogamente procederanno i soggetti delegati al rilascio dei permessi.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale di cui al "D.Lgv 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e Regolamento di esecuzione e attuazione- D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495, e successivi aggiornamenti e modificazioni".

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali che di seguito viene indicata:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (mt)	Previdenza (%)			Raggio Tornanti (mt)
	Mezzi	Carico ammissibile (ql)		Prevalente	Massima		
					F.naturale	F. stabilizzato	
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 [4]	<12	14	20	8

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità

Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà potrà autorizzare il trasporto eccedente nel peso rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli.

In particolare, nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria o di deposito cauzionale come da successivo art. 17.

Art. 13 Comportamenti degli utenti autorizzati al transito

- 1) E' vietata la sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali se non per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci e per la salita / discesa delle persone;
- 2) E' vietato altresì il transito e la sosta dei mezzi autorizzati su percorsi diversi dalle strade suddette, come: pascoli, scarpate della strada e sui terreni attigui alla stessa, anche se di proprietà, se non per l'effettuazione di lavori agricoli, forestali e edili;
- 3) La sosta dei veicoli autorizzati è consentita esclusivamente nelle aree appositamente segnalate e/o indicate agli utenti.
- 4) Il transito e l'uso della pista forestale è fatto a rischio e pericolo dell'utente.

Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana di Sondrio, dei Comuni dell'Unione della Valmalenco e dell'Unione di Torre e Spriana, (o del mandamento della Comunità Montana di Sondrio) interessati al transito per raggiungere i rispettivi alpeggi di proprietà, e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- gli Ufficiali, Funzionari ed Agenti e della Forza Pubblica, dei Carabinieri, della Polizia Giudiziaria, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie, quest'ultime solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino al massimo di un anno, dalla data del rilascio;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori ;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad un mese, eventualmente rinnovabile;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D, E e F il permesso di transito può avere validità giornaliera o di massimo cinque giorni;
- Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro da svolgere, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e la massa di peso complessiva, il titolare abilitato a condurre il veicolo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 16 Sanzioni

- 1) Chiunque circola sulle strade agro - silvo - pastorali senza l'autorizzazione di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgv 30.04.1992, nr. 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni e con l'immediata interruzione del transito;
- 2) La sanzione prevista al punto 1 si applica anche ai titolari di autorizzazione nell'eventuale transito con il veicolo durante la presenza di ordinanza di chiusura prevista al precedente art. 5, nonché con l'autorizzazione scaduta di validità - non rinnovata, se previsto;
- 3) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni indicate sul documento autorizzativo da parte del titolare dell'autorizzazione al transito è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
- 4) La contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00; in tale circostanza gli organi preposti all'espletamento dei compiti di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., potranno procedere al sequestro amministrativo del documento ai sensi della Legge nr. 689/ 1981.
- 5) L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, potrà sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Art. 17 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 Danni e responsabilità

I titolari delle autorizzazioni al transito sulle strade agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni causati, durante la circolazione dei rispettivi veicoli, a persone ed a cose.

L'uso delle strade in questione è fatto inoltre a rischio e pericolo dell'utente autorizzato al transito sollevando la Proprietà da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 22 Manutenzione – Costo dei permessi -

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà; A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno. Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente.

Art. 23 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione, ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 24 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana di Sondrio sentito il Comune.

Ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 25 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile o estivo e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 26 Controlli

L'ufficio tecnico comunale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 17, 19 e 21 prima parte.

Art. 27 Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia. La Giunta Municipale è delegata alla predisposizione delle schede relative ad ogni singola strada di interesse agro – silvo – pastorale, che formano parte integrante del presente regolamento.